



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 giugno 2011 (21.06)  
(OR. en)**

**11691/11**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0145 (NLE)**

---

---

**ACP 147  
FIN 418  
PTOM 32**

**NOTA PUNTO “I/A”**

---

del: Gruppo ACP  
al Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

n. prop. Com.: 11492/11 - COM(2011) 331 definitivo

---

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2011, compresa la seconda quota 2011  
- Adozione

---

1. Il 10 giugno 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2011<sup>1</sup>.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3 del regolamento finanziario applicabile al 10° Fondo europeo di sviluppo (FES)<sup>2</sup>, la proposta decisione del Consiglio riguarda:

- l'importo annuale riveduto dei contributi degli Stati membri per l'esercizio finanziario 2011 e
- l'importo della seconda quota dei contributi degli Stati membri per l'esercizio finanziario 2011.

---

<sup>1</sup> Doc. 11492/11.

<sup>2</sup> GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

Per quanto riguarda l'importo annuale per il 2011, la Commissione ha proposto di ridurlo a 3 100 000 000 EUR per i fondi da essa gestiti (i fondi gestiti dalla BEI non subiscono variazioni). Questo si tradurrà in una riduzione di 590 milioni di EUR in relazione alla decisione del 17 novembre 2010 in cui il totale per il 2011 per la Commissione era stato fissato a 3 690 000 000 EUR<sup>1</sup>.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3 del regolamento finanziario, il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la seconda quota del contributo entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

2. Il 20 giugno 2011 il Gruppo ACP ha espresso il suo accordo sull'importo annuale riveduto dei contributi degli Stati membri per il 2011, compresa la seconda quota per il 2011, come stabilito nella proposta della Commissione.
3. Il Gruppo raccomanda al Comitato dei Rappresentanti permanenti di invitare il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo interno applicabile al 10° FES<sup>2</sup>, ad adottare tra i punti "A" dell'ordine del giorno, la decisione figurante nel documento 11689/11.

---

<sup>1</sup> Articolo 57, paragrafo 3 del regolamento finanziario applicabile al 10° FES: "*La Commissione presenta una proposta entro il 15 giugno ... contenente: ...l'importo annuale del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 dell'accordo interno, l'importo annuale dovesse deviarne.*"

<sup>2</sup> GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32 e decisione del Consiglio del 16 luglio 2007 che modifica l'accordo interno per includere la Bulgaria e la Romania GU L 202 del 3.8.2007, pag. 35.